



Associazione Nazionale Formatori, Criminologi e Criminalisti

Associazione iscritta nella II Sezione dell'Elenco delle Associazioni Professionali in carico al MISE

Il Consiglio Direttivo

Promulga

La seguente ordinanza a carattere specifico.

Teleconferenza zoom lì, 18.09.2026

Oggetto: procedura per l'iscrizione all'Albo dei CTU in carico al Ministero della Giustizia – domanda per Criminologi e Criminalisti.

Il Consiglio Direttivo in composizione Collegiale:

CONTE dr Massimiliano, Presidente

MASCOLO dr Emanuele, Vice Presidente

DI RIENZO dr.ssa Maria Paola, Segretaria

AVERSA dr.ssa Filomena, Consigliera

MAZZOLI dr Federico, Consigliere

TAMMARO dr.ssa Mariacristina, Consigliera

Con il presente documento

S T A T U I S C E

Quanto segue.

Con riunione svolta in teleconferenza in data odierna, il Consiglio Direttivo ha inteso disciplinare l'iter per le domande di iscrizione all'Albo dei CTU in carico al Ministero della Giustizia.

Il presente iter risulta obbligatorio per tutta la compagine associativa e la sua forza è vincolante.

Premessa

Con il presente documento, il Consiglio Direttivo ha inteso disciplinare una parte importantissima per la vita lavorativa e professionale di un Criminologo o di un Criminalista che intende accedere all'Albo nazionale dei CTU in carico al Ministero della Giustizia, la cui domanda è sottoposta a rigidi requisiti.

A tal fine, il Consiglio Direttivo ritiene di dover introdurre un iter valutativo PRIMA che il Socio stesso proponga la domanda di adesione, poiché le insidie nella norma ed il rischio di commettere errori sono potenzialmente rilevabili in sede di udienza con la Commissione all'uopo preposta, generalmente composta dal presidente del tribunale e da un pubblico ministero.

Si introduce pertanto il seguente iter, al quale ogni Socio deve conformarsi al fine di consentire all'Associazione di sostenerlo secondo legge ed addivenire al risultato sperato, ossia l'iscrizione in detto Albo.

Art. 1. Procedure preliminari. Prima di proporre la domanda all'Albo dei CTU, il Socio deve autonomamente procedere a verificare di possedere i requisiti di legge, così come statuiti dalla normativa di settore, alla quale questo articolo rimanda.

Art. 2. Istruttoria. A seguito di prima verifica effettuata dal Socio e qualora a suo giudizio ritiene di possedere i requisiti, il proponente deve obbligatoriamente procedere a trasmettere la documentazione comprovante i requisiti alla segreteria di Associazione. L'istruttoria deve essere corredata inderogabilmente dal modulo di domanda che ANFoC mette a disposizione, insieme a tutti gli allegati che si ritiene comprovare i requisiti.

Art. 3. Valutazione dell'istruttoria – esito positivo. Una volta che il Presidente o un suo delegato riceve l'istruttoria, procede ad un approfondito controllo formale dell'incartamento. Qualora il controllo restituisce un esito positivo, il Presidente autorizza formalmente e per iscritto il Socio a procedere a presentare la domanda.

Art. 4. Valutazione dell'istruttoria – esito negativo. Una volta che il Presidente o un suo delegato riceve l'istruttoria, procede ad un approfondito controllo formale dell'incartamento. Qualora il controllo restituisce un esito negativo, il Presidente non autorizza formalmente e per iscritto il Socio a procedere a presentare la domanda.

Art. 5. Spese di rappresentanza. Il Socio che ha ricevuto l'autorizzazione a procedere con la presentazione della domanda, viene supportato gratuitamente dall'Associazione per le spese di rappresentanza.

Art. 6. Rigetto della domanda. Qualora il Socio ritiene di discostarsi dal giudizio con esito negativo opposto dal Presidente o un suo delegato, l'Associazione procederà comunque a rappresentare il Socio ma le spese verranno interamente poste a suo carico. Il Presidente procede nel merito.

Art. 7. Finestre per la proposizione della domanda. Il Socio deve curare le tempistiche per la presentazione sia della domanda di iscrizione all'Albo dei CTU sia per la proposizione dell'istruttoria. Quest'ultima va presentata **obbligatoriamente ENTRO E NON OLTRE MESI UNO** dall'apertura della finestra di adesione al predetto Albo. Le domande che giungono al di fuori del tempo previsto nel presente articolo non saranno oggetto di valutazione.

Art. 8. Silenzio-assenso e divieto di applicazione. Ai fini di questa ordinanza, l'articolo 15 del Regolamento ordinario non viene applicato. Il Presidente o il suo delegato hanno l'obbligo di rispondere per iscritto entro giorni DIECI dalla proposizione della domanda.

Art. 9. Rimborso al Socio. In riferimento all'articolo 6 della presente ordinanza, qualora il Presidente o un suo delegato riesca a far iscrivere il Socio all'Albo dei CTU per cause sopravvenute successivamente o comunque valutate sotto una nuova ottica dalla Commissione, il Socio potrà richiedere il rimborso. Quest'ultimo non può essere negato.

Per quanto sopra statuito, la presente ordinanza ha effetto normativo dal 18 settembre 2026, dalle ore 21.30.

Le domande proposte prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza godono della disciplina più favorevole al Socio, ovvero le spese di rappresentanza sono poste a carico dell'Associazione.

La presente ordinanza è allegata al verbale numero 8 del Consiglio Direttivo del 18.09.2026

Teleconferenza Zoom, li 18.09.2026

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente
CONTE

